

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, sede e durata.

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche, con sede legale in Toscana (VT) l'associazione denominata **"Flying Flowers Club APS"** di seguito denominata Associazione. La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Il consiglio direttivo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque uffici, agenzie e recapiti, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato senza procedere alla modifica del presente statuto; spetta invece ai soci in assemblea straordinaria decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato nonché istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Art. 2 - L'Associazione ha i seguenti scopi:

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro

L'associazione si prefigge come scopo principale di operare nella promozione sociale delle attività di interesse generale e precisamente attività di:

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale all'art. 5 D.Lgs 117/2017 (lettera i);

organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t);

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della

legge 14 agosto 1991, n. 281 (lettera e)

L'associazione nasce con l'obiettivo di creare un luogo di aggregazione sociale dove poter svolgere attività artistiche e discipline sportive in un contesto naturale, ivi compreso l'inserimento di una attività di allevamento di farfalle, espressione ideale di bellezza e leggerezza che è alla base dello spirito associativo.

L'associazione, inoltre, nell'ottica di una corretta convivenza tra le specie e della solidarietà sociale, sostiene la pratica della Pet-therapy come tecnica di intervento terapeutico volto soprattutto ai soggetti più deboli come minori, portatori di handicap e anziani.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sottoindicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) gestione di agriturismo e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza e aggregazione;
- b) gestione di laboratori di arte (pittura, artigianato, scultura, teatro) nonché di luoghi di ritrovo per attività connesse;
- c) gestione di spazi e locali destinati ad attività sportive (a solo titolo esemplificativo ma non esaustivo tiro a volo, tiro con l'arco, palla a volo, calcio, boxe, thi chi, yoga, nuoto, vela);
- d) gestione di laboratori di gastronomia nonché luoghi di ritrovo per attività connesse (degustazioni, cucina all'aperto, pic-nic, camping);
- e) gestione di laboratori barman e luoghi di ritrovo per attività connesse;

- f) gestione di allevamento di farfalle;
- g) gestione di attività cinematografica e luoghi di ritrovo per attività connesse;
- h) attività di animazione e feste all'aperto e private;
- i) elaborare e realizzare progetti per migliorare le condizioni di vita, focalizzati alla salute e benessere umani, con particolare riferimento ai soggetti più deboli (minori, disabili, anziani, ecc);

Tutte le attività sopra elencate sono riservate esclusivamente agli associati, così come l'utilizzo delle strutture messe a disposizione verrà concesso ai soli associati, nello spirito della aggregazione e dello spirito anche ricreativo che la associazione si prefigge.

Gli stessi eventi, cene, degustazioni o quant'altro si realizzerà sarà esclusivamente rivolto agli associati e sempre e comunque in linea con gli scopi previsti nello statuto

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro:

- possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili;
- fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto;
- avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o subordinato. Le prestazioni fornite dagli aderenti gratuitamente saranno comunque prevalenti e agli associati potranno essere rimborsate solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Art. 3 - Soci.

I soci dell'Associazione si distinguono in

- a) Soci fondatori
- b) Soci ordinari
- c) Soci onorari
- d) Soci sostenitori

I Soci fondatori: Sono i soci che hanno sottoscritto "l'atto costitutivo" dell'Associazione.

I Soci ordinari: Sono coloro che aderiscono all'Associazione e sono in regola con il versamento della relativa quota annuale.

I soci sono tenuti, in caso di motivata richiesta a collaborare per la realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che siano interessate all'attività dell'associazione stessa.

I Soci onorari: Sono coloro che per particolari benemeritenze, nei confronti dell'Associazione e dell'attività in ambito della cultura dell'arte e della letteratura vengono ammessi su delibera del consiglio direttivo. I soci onorari godono di tutti i diritti degli iscritti, ad eccezione del diritto di voto e sono esenti dal versamento della quota ordinaria.

I Soci sostenitori. Sono le persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche che, in sintonia con le finalità di cui all'Art. 2, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con donazioni.

Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'Associazione a titolo individuale.

Art. 4 – Ammissione dei soci.

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato. La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota per almeno due anni consecutivi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggia materialmente e moralmente l'Associazione.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

Art. 5 – Diritti dei soci.

Tutti i soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività sociali;
- b) all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

Art. 6 – Patrimonio sociale e mezzi finanziari.

L'associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- a) dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
- b) da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali;
- c) dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Art. 7 – Organi sociali. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea dei Soci;

gn dl

- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo

Art. 8 – Assemblea dei Soci.

L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie. E' di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
- b) l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- c) la nomina del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;
- d) l'approvazione dei regolamenti interni; la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

E di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione;
- b) lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura dei disavanzi, per la programmazione delle attività sociale dell'anno successivo.

L'assemblea ordinaria è convocata dal consiglio direttivo mediante avviso da inviare ai soci e da pubblicare nell'albo della sede dell'associazione almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza oppure tramite mail, fax, raccomandata od altro strumento di comunicazione.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, oppure per domanda

sottoscritta da tanti soci che rappresentino non meno dei due terzi degli iscritti nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti per la convocazione dell'assemblea ordinaria.

Art. 9 – Validità dell'assemblea.

L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci iscritti al libro soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è valida:

- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) i due terzi dei soci iscritti al libro soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 10 – Svolgimento dei lavori dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino ad un massimo di due deleghe; il Presidente e gli altri membri del comitato esecutivo non possono detenere deleghe.

Art. 11 – Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'assemblea.

Il Presidente ed i consiglieri debbono essere scelti tra i soci.

Nella sua prima adunanza il Consiglio direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente, il tesoriere ed il segretario, cariche che possono essere anche ricoperte da un'unica persona.

Il Vicepresidente collabora col Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il consiglio Direttivo intenda affidargli.

Il segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo intenda delegargli.

Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.

Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto viene eletto il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

I componenti del consiglio direttivo assenti per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio, senza giustificato motivo decadranno automaticamente dal loro incarico ed ad essi, subentreranno nell'ordine i non eletti e questi dureranno in carica sino alla scadenza del quadriennio del consiglio stesso.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio, il Consiglio potrà nominare ed avvalersi dell'opera di apposite commissioni, fissandone i relativi incarichi e durata.

Art. 12 – Convocazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni volta che si ritenga necessario e comunque non meno di una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed all'ammontare della quota sociale o dietro richiesta motivata di almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta tramite avviso da inviare ai membri del Consiglio Direttivo almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza oppure tramite affissione nella bacheca dell'associazione. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma almeno due giorni prima.

Per ogni seduta del consiglio direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 13 – Attribuzioni al Consiglio direttivo.



Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) la gestione dell'Associazione;
- b) il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- c) deliberare sull'ammissione dei soci;
- d) convocare l'Assemblea;
- e) determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'Assemblea
- f) predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'Assemblea;
- g) predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'Assemblea;
- h) nominare eventuali comitati per lo studio e la realizzazione di iniziative specifiche;
- i) deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.
- j) istituire e di sopprimere ovunque uffici, agenzie e recapiti, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di Napoli.

Art. 14 – Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene eletto dall'assemblea ordinaria, e rimane in carica come il consiglio direttivo per quattro anni, fino all'elezione di un nuovo Presidente.

Compiti del Presidente:

- a) Il Presidente dirige l'associazione e ha la rappresentanza a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio;
- b) Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento

degli affari sociali;

c) al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;

d) il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio;

e) il presidente è responsabile degli obblighi di sicurezza;

f) il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

In assenza del Presidente i suoi poteri sono svolti dal Vicepresidente anziano. In caso di dimissioni o impedimento grave del Presidente, il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea dei Soci la quale, previa ratifica del dichiarato stato di impedimento del Presidente, procederà alla nuova elezione. Il Presidente così eletto dura in carica fino alla nuova elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Esercizio sociale – bilancio preventivo e conto consuntivo.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione il bilancio preventivo ed il conto consuntivo almeno entro il 30 aprile di ogni anno.

È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 16 – Cariche sociali e quote sociali

Le cariche sociali e gli incarichi sono esercitati a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'associazione, comprovate da idonea

della
o che

ie, ed
omenti

avendo
stra alla
le per la
rincipio d
ducibile a

formazione
S

o settore";
e, nella part
ne segue:

(di seguito
legale in
ominata

e recapiti, ovve
re alla modifica
trasferimento
re o sopprimere

sociale delle attività

esse sociali, incluse
ica del volontariato

documentazione.

La quota sociale non può essere trasmessa a terzi e viene sancito il divieto di rivalutazione della medesima

Art. 17 – Revisione dello Statuto e scioglimento.

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione o per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria.

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovrà essere destinata ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Alla firma del presente vengono delegati il Presidente ed il segretario.



ella
che

, ed
nenti

vendo
a alla
per la
ipio di
ibile al

nazione

ttore"; il
lla parte
gue:

guito
e in
ta

piti, ovvero
modifica
imento
pprimere

delle attività

le, incluse
olontariato

Handwritten signature in blue ink.



ATTO REGISTRATO IL 07/09/2023

SERIE 3 N. 587

Importo versato € / in data / **ESENTE**



FIRMA S. DELEGA
DEL DIRETTORE PROVINCIALE

(Disposizione di Servizio n. 26 / 23)